

Prot. ROC 162/18 del 09/03 / 2018

Spett. le Omniatel Voip s.r.l.
V.le Regina Margherita, 46
00198 Roma

Oggetto: Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Soggetto: **Omniatel Voip s.r.l.**
Codice Fiscale: **09953581007**
N° iscrizione **ROC 31140**

Gentile utente,

con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) presentata in data **08/03/2017** in relazione all'attività di **imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica**, le trasmettiamo il provvedimento di iscrizione emanato dal Co.re.com. Lazio.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*", e successive modificazioni.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del citato Regolamento retroagiscono alla data di spedizione della domanda di iscrizione.

Si ricorda che il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Si precisa altresì che, qualora siano venuti meno uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal ROC entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.


Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it/impresa.gov/agcom.

Si precisa, altresì, che l'iscrizione al ROC – verificabile tramite elenco pubblico www.elencopubblico.roc.agcom.it – può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 peraltro.

Da ultimo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, le violazioni dello stesso sono sanzionate ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "*Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*".

Cordiali saluti,

Il Responsabile della Struttura
dott. *Antonio Lo Fazio*



Class. 1.11.6.5

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEL CO.RE.COM. LAZIO

- VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante: "*Disposizioni sulla stampa*" e successive modificazioni;
- VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*", e successive modificazioni;
- VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: "*Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416*";
- VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;
- VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della citata legge 249/97 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";
- VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai Spa nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*";
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: "*Testo Unico della radiotelevisione*", e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: "*Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile*";
- VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016 n. 13, recante "*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*";
- VISTO il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed in particolare l'art. 7, comma 2;
- VISTO l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto

delle singole convenzioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e gli Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante: *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione”*;

VISTA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante: *“Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 4 dicembre 2008 dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

VISTA la domanda di iscrizione presentata con riferimento all'attività di **impresa fornitrice di servizi e comunicazione elettronica**;

CONSIDERATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l'iscrizione;

DISPONE

L'iscrizione di **Omniatel Voip s.r.l.**;
avente sede in **Roma, Viale Regina Margherita, 46**
C.F. 09953581007
nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero **31140**

La presente iscrizione è annotata nel sistema informativo automatizzato del Registro tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Roma, 09.03.2018

Il Responsabile della Struttura

*dott. **Angelo Lo Fazio***



Class. 1.11.6.5